

# L'AGRICOLTURA SOCIALE NELLA NORMATIVA REGIONALE ITALIANA

Aprile 2016



**Documento redatto nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014-2020**

Il presente lavoro è stato realizzato dal CREA, Centro Politiche e Bioeconomia, nell'ambito del progetto

*Promozione e supporto alla diffusione dell'Agricoltura sociale*

**Autorità di gestione:**

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

**Responsabile Ufficio DISR2**

Paolo Ammassari

**Cura del documento**

Antonio Papaleo (Crea-PB)

**Editing e impaginazione grafica**

Anna Lapoli, Laura Guidarelli

**Grafica**

Alberto Marchi



1. Introduzione .....	3
2. Quadro di sintesi delle leggi regionali su agricoltura sociale .....	5
3. La normativa regionale .....	6
Abruzzo .....	6
Calabria .....	8
Campania .....	10
Emilia Romagna .....	13
Friuli Venezia Giulia .....	14
Liguria .....	16
Lombardia .....	18
Molise .....	22
Toscana .....	25
Umbria .....	28
Veneto .....	30
Sardegna .....	32



## 1. Introduzione

L'agricoltura sociale comprende una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, che si differenziano per organizzazione, attività svolta, destinatari, fonti di finanziamento; esse tuttavia sono accomunate dalla caratteristica di realizzare congiuntamente attività agricole e azioni di inserimento socio-lavorativo, attività a carattere sociosanitario, educativo, di formazione, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione.

Secondo il Comitato economico e sociale europeo, l'agricoltura sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura e corrisponde perfettamente al concetto di sviluppo rurale, poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito; dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato<sup>1</sup>.

L'agricoltura sociale si è sviluppata in Italia in molteplici ambiti di attività dando luogo a un modo di esercitare le attività agricole «[...] l'agricoltura sociale, più che una forma di diversificazione aziendale, rappresenta una possibile forma di economia e di agricoltura [...]»<sup>2</sup>.

L'assenza di uno specifico riferimento legislativo e di una definizione normativa, a livello nazionale (oltre che Europeo), non ha impedito l'espandersi di queste pratiche nei territori, sviluppando pratiche e modelli differenti, in risposta a specifiche esigenze, sulla base di iniziative spontanee e di forme di collaborazione tra gli operatori agricoli e quelli del sociale. Il proliferare di esperienze e la crescente attenzione da parte degli operatori, della società civile e del mondo della ricerca ha stimolato e sollecitato le istituzioni regionali a legiferare in tal senso.

Infatti, alcune Regioni italiane si sono dotate di uno strumento normativo sull'AS ancora prima dell'approvazione della **legge nazionale n. 141/ 2015**, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

La legge 141/2015 promuove l'agricoltura sociale "quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate" e comprende nella definizione di "agricoltura sociale" le attività dirette a realizzare:

- a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte

<sup>1</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» (2013/C 44/07), 12 dicembre 2012, Osservazioni generali, punto 2.1.

<sup>2</sup> Camera dei Deputati, XVI legislatura, Commissione XIII Agricoltura, Indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale, Documento conclusivo approvato nella seduta del 4 luglio 2012.

allo sviluppo di abilità e di capacità, di in-clusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Nei decreti attuativi previsti dalla legge saranno date indicazioni sui criteri per il riconoscimento degli operatori dell'AS, sui quali è attualmente vivo il dibattito.

L'opuscolo presenta una lettura delle leggi regionali ad oggi disponibili nel panorama legislativo, i relativi regolamenti e le linee guida elaborate a loro supporto, con l'obiettivo di fornire un quadro utile a quanti si occupano di questo tema e/o vogliono avviare attività di AS.



## 2. Quadro di sintesi delle leggi regionali su agricoltura sociale

Regione	Riferimento	Titolo
Abruzzo	Legge Regionale n. 18 del 6 luglio 2011	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Calabria	Legge Regionale n.14 del 30 aprile 2009	Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività Agrituristica, Didattica e Sociale nelle aziende agricole
Campania	Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012	Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla Legge Regionale 7 marzo 1996, n. 11
Emilia Romagna	Legge Regionale n. 4 del 31 marzo 2009	Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole
Friuli	Legge Regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Art. 23)	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive
Liguria	Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Lombradia	Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (art. 8bis)	Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
Marche	Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21	Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura
Molise	Legge Regionale 10 febbraio 2014, n.5	Norme in materia di agricoltura sociale
Toscana	Legge Regionale 26/02/2010, n. 24	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Umbria	Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12	Testo unico in materia di agricoltura
Veneto	Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Sardegna	Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11	Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della Legge Regionale n. 18 del 1998





### 3. La normativa regionale

#### Abruzzo

Con la **legge regionale n. 18 del 6 luglio 2011**, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, la Regione Abruzzo “riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi”. Tra le finalità della legge vi è infatti quella di “promuovere l’agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l’attuazione delle politiche sociali”.

La legge individua, quindi, nell’agricoltura sociale uno strumento capace di:

- favorire l’inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica;
- sostenere le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare;
- attuare l’inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

Possono svolgere tali attività gli imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 del codice civile) e le cooperative sociali (di cui all’art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328)<sup>3</sup>, anche in forma associata tra loro.

Il luogo in cui è svolta l’AS è la *fattoria sociale*, definita come “la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali unitamente a una o più delle seguenti attività”:

- l’attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
- lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
- lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

La Regione con la legge “promuove lo sviluppo, la qualità dell’offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali”.

Successivamente, attraverso il **Regolamento Regionale n. 2, del 2 maggio 2012**, la Regione Abruzzo ha disciplinato i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, nonché le procedure per il loro riconoscimento attraverso la loro iscrizione ad uno specifico albo regionale. In particolare, secondo il regolamento le fattorie “estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme

<sup>3</sup> “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”.

di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private". Le fattorie sociali svolgono attività di coltivazione, orticoltura e ogni altra attività generale connessa all'agricoltura e/o al recupero di attività relative al mondo della tradizione contadina regionale, nonché eventuali attività didattiche e attività o terapie assistite con animali.

Nel 2013, con **DGR n. 778 del 28 ottobre**, la Regione ha, quindi, disciplinato l'Albo delle Fattorie Sociali allo scopo di consentire l'iscrizione delle Fattorie Sociali operanti in Abruzzo e regolamentarne le attività in quanto protagoniste di azioni di sistema ritenute fortemente innovative e di interesse strategico quali:

- la promozione dell'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica;
- la realizzazione delle attività di rieducazione rivolte a minori con particolare difficoltà di apprendimento o in condizioni di disagio familiare;
- l'attuazione del sistema socio lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Art 2 c.1 punto a), definisce AS; - Art 2 c.1 punto b), definisce "Fattorie sociali"</li><li>• Art. 5 "Osservatorio regionale delle fattorie sociali" - istituito, presso la Giunta regionale</li><li>• Art. 6 "Albo e rete delle fattorie sociali" tenuto presso la Giunta regionale ed aggiornato annualmente</li></ul></li><li>➤ <b>Regolamento Regionale 02 maggio 2012, n. 2 – Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 3 Requisiti delle fattorie sociali;</li><li>• Art. 4 Albo: è tenuto e gestito dal settore Politiche Sociali</li></ul></li><li>➤ <b>DGR n. 778 del 28.10.2013 – Disciplina dell'albo delle Fattorie Sociali</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Punto 1) Finalità delle Fattorie Sociali</li><li>• Punto 4) Requisiti di iscrizione</li><li>• Punto 5) Modalità di iscrizione</li></ul></li></ul>
RIFERIMENTI
Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 20-07-2011, n. 44).
Regolamento Regionale 02 maggio 2012, n. 2 - Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". (Testo originario in Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 23-05-2012, n. 28).
Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo n. 778 del 28.10.2013 - Legge Regionale 6 Luglio 2011, n. 18 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Istituzione Albo delle Fattorie Sociali e approvazione disciplinare.



## Calabria

La materia Agricoltura Sociale in Calabria è disciplinata all'interno di una norma che tocca diversi aspetti del carattere multifunzionale dell'agricoltura, in particolare quella agrituristica. Si tratta infatti della **legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009** "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole".

L'AS, assieme alla didattica, rientra tra quelle che la legge definisce "attività connesse" all'azienda agricola e che possono essere esercitate dalle aziende agrituristiche:

- attività sociali (**fattorie sociali**) che prevedono attività mirate a favorire il benessere e il reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso mansioni specifiche a contatto con l'ambiente rurale. Considerata la particolare attenzione che deve essere rivolta allo svolgimento di questa attività, gli operatori agrituristiche dovranno, se svolte direttamente, essere in possesso degli eventuali attestati che li qualificano a svolgere tale attività;

L'AS è realizzata all'interno delle "fattorie sociali" ed hanno lo scopo di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini". Le fattorie sociali, pertanto, possono essere il luogo in cui gestire servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, oppure essere il luogo in cui realizzare l'integrazione sociale di persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività agricole e/o di servizi con modalità produttive.

La fattoria sociale fornisce quindi beni e servizi di Utilità sociale, prodotti o scambiati nei settori:

- assistenza sociale;
- assistenza sanitaria;
- assistenza socio-sanitaria;
- educazione, istruzione e formazione;
- turismo sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

La legge individua i soggetti che possono operare nell'ambito "agrisociale": le imprese agricole singole o associate di cui al Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 - stipulano apposita convenzione o protocolli d'intesa con gli enti non profit e con le strutture pubbliche preposte all'erogazione dei servizi socio-assistenziali.

La legge inoltre prevede che per poter svolgere attività agrisociale, i titolari di queste imprese agricole o propri collaboratori designati allo svolgimento dell'attività, devono conseguire la qualifica di "operatore agrisociale" attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione professionale.

In merito invece alle attività esercitabili all'interno della fattoria sociale, la legge contempla tre aree di intervento:

- **terapia e riabilitazione.** Terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, onoterapia) e ortocolturali rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche; Attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo).

## L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

- **inserimento lavorativo.** Formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti;
- **“rieducazione”, didattica e attività ludico-ricreative.** Attività che mirano a riportare equilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento; Costituzione di agrisili e agrinidi, con attività anche ludico-ricreative e di aggregazioni che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.

Con il **Regolamento Regionale 7 marzo 2011, n. 2** la Regione detta le disposizioni di attuazione della citata legge regionale 14/2009. In particolare, oltre a riprendere le attività sociali e socio-sanitarie realizzabili all'interno delle fattorie sociali, istituisce l'“Elenco delle fattorie sociali”, e ne detta i requisiti per il relativo riconoscimento ed iscrizione.

Infine, si segnala una proposta di legge regionale dal titolo “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” (PL 68/10 - presentata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale in data 31/8/2015 da parte del Consigliere regionale Mauro D'Acri), ancora da discutere in Commissione.

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Legge Regionale n.14 del 30 aprile 2009</b> - Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività Agrituristica, Didattica e Sociale nelle aziende agricole<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 2 c.3 secondo trattino “attività sociali (fattorie sociali)”</li><li>• Artt. 26/27/28 “Finalità, soggetti e attività della fattoria sociale”</li></ul></li><li>➤ <b>Regolamento n. 2 del 7 marzo 2011</b> - Per l'esecuzione della l.r. n.14/2009<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 2 istituzione “Elenco regionale delle Fattorie Sociali”;</li><li>• Art. 3 requisiti.</li></ul></li><li>➤ <b>Proposta di legge regionale n. 68/10</b> “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” presentata in data 31/08/2015</li></ul>
RIFERIMENTI
Legge Regionale n.14 del 30 aprile 2009 - Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività Agrituristica, Didattica e Sociale nelle aziende agricole (Testo originario in BUR Calabria n. 8 del 30 aprile 2009, supplemento straordinario n. 5 del 9 maggio 2009).
Regolamento Regionale 7 marzo 2011, n. 2 - Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: “Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”. (Testo originario in Supplemento straordinario n. 2 al B. U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 4 dell'1 marzo 2011).



## Campania

Con la **legge regionale n. 5 del 30 marzo 2012** "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)", la Regione Campania "riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali, il carattere multifunzionale dell'agricoltura quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi".

A tal fine individua nelle fattorie sociali e negli orti sociali i luoghi ove è possibile svolgere attività di agricoltura sociale, prevedendo, inoltre, l'istituzione di un apposito registro.

I soggetti che possono svolgere attività di AS con titolo di **fattoria sociale** sono:

- imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) che operano nei settori di utilità sociale indicati nell'articolo 2, comma 1, limitatamente alle lettere a), c), e), f), g) del medesimo decreto, che svolgono attività agricola - zootecnica e prevedono, nel proprio statuto, l'inserimento socio lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali - secondo le finalità della legge stessa - che sono condotte secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:
  - I. l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
  - II. lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
  - III. lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale;
- i cogestori dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali – Ptri (ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n.1).

Gli orti sociali sono, secondo la legge, appezzamenti di terreno di proprietà o di gestione pubblica appositamente destinati all'attività agricola. La conduzione di questi orti è demandata a persone singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo.

Con **Regolamento n. 8 del 25 novembre 2014**, la Regione interviene per dare attuazione alla legge regionale n. 5/2012. Il Regolamento precisa che per agricoltura sociale si intende: "l'attività agricola svolta per generare benefici inclusivi e promuovere l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di emarginazione, nonché lo sviluppo e la coesione sociale delle comunità locali svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge regionale, anche in forma associata tra loro, se integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola, l'offerta di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone

con disabilità fisica e mentale, le persone a rischio di esclusione sociale, concertati con le pubbliche amministrazioni”.

Pertanto il regolamento definisce il campo d'azione dell'agricoltura sociale:

- attuazione di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli;
- svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo di tipo formativo-sociale attraverso tirocini formativi, formazione professionale ed esperienze orientate all'occupazione di soggetti appartenenti alle fasce deboli e più basso potere contrattuale;
- servizi di accoglienza, rivolti ad un ampio spettro di persone appartenenti a fasce deboli, con finalità socio-ricreative;
- servizi alla vita quotidiana: agriasili, servizi di accoglienza diurna per anziani;
- riorganizzazione di reti di prossimità per la cura ed il supporto alla vita di anziani

con il Regolamento vengono istituiti il Registro regionale delle fattorie sociali della Campania (il cui acronimo è REFAS) – la cui modulistica è stata approvata con Decreto Dirigenziale, Direzione Generale politiche sociali n. 126 del 16/03/2015 - e il Registro regionale degli orti sociali della Campania (REOS), e definiti i requisiti per la rispettiva iscrizione.



Normativa regionale. Principali elementi in sintesi

- **Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012** - Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n.11.
  - Art. 2 definizioni di: fattoria sociale e orti sociali
  - Art. 3 disciplina i soggetti che possono svolgere attività di agricoltura sociale
  - Art. 4 istituzione del registro regionale delle fattorie e degli orti sociali
  
- **Regolamento 25 novembre 2014, n. 8 - attuazione della l.r. 30 marzo 2012, n. 5**
  - Art. 2 definizioni agricoltura sociale
  - Art. 3 registro regionale delle fattorie sociali della Campania (REFAS)
  - Art. 4 requisiti per l'iscrizione al Registro
  
- **Decreto Dirigenziale n. 126 del 16/03/2015** - (Direzione Generale politiche sociali) Approvazione della modulistica di iscrizione al REFAS

RIFERIMENTI

Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012 - Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n.11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo). (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 10 Aprile 2012).

Regolamento Regionale 25 novembre 2014, n. 8 - Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 Norme in materia di Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del 5 Dicembre 2014).

Decreto Dirigenziale n. 126 del 16/03/2015 - L.R. N. 5 DEL 30.03.12 "Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 marzo 1996, n. 11 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo)". Approvazione della modulistica di iscrizione al REFAS (registro regionale delle fattorie sociali della Campania). (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 16 Marzo 2015).



## Emilia Romagna

L'attività di agricoltura sociale in Emilia-Romagna è regolamentata dalla **Delibera di Giunta Regionale n. 987 del 11 luglio 2011** (in abrogazione alla precedente delibera 1693/2009). La delibera riporta le norme di attuazione della **legge regionale n. 4, del 31 marzo 2009** "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e, tra le attività che possono essere svolte nell'ambito dell'agriturismo, ha introdotto quelle a carattere sociali.

In particolare, le attività sociali, sono richiamate al punto 11 dell'allegato a) della suddetta delibera n. 987, dove è riportato che: nell'ambito delle attività agrituristiche possono essere svolte anche attività sociali concernenti l'organizzazione e l'offerta di servizi socio-educativi o sociali a fini riabilitativi e di inserimento lavoro, finalizzati al servizio di comunità o al reinserimento sociale di persone svantaggiate attraverso il loro impiego in mansioni collegate al settore agrituristico e/o l'ambiente rurale.

Il suddetto punto 11, inoltre, recita che tra le attività di carattere sociale maggiormente rilevanti sono auspicabili:

- le attività rivolte all'ospitalità della prima infanzia (nidi, asili, educatrici familiari);
- le attività rivolte alla riabilitazione e all'inclusione lavorativa di soggetti a bassa contrattualità;
- la presa in carico di soggetti deboli (ad es. anziani autosufficienti) per favorirne la socializzazione;
- attività di accoglienza complementari per utenti assistiti dai servizi socio-sanitari.

È inoltre specificato che "tali servizi devono rispettare le norme specifiche di settore e possono essere gestite attraverso un rapporto convenzionale con Enti pubblici secondo il dettato della vigente normativa. In tal caso gli imprenditori agrituristici possono avvalersi dell'affiancamento di eventuali collaboratori con professionalità "medico-sociale" indicati dall'ente pubblico e/o previsti dalle norme specifiche in vigore, oltre il personale aziendale".

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b><u>Legge Regionale n. 4 del 31 marzo 2009 - Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole</u></b></li><li>➤ <b><u>Deliberazione Giunta Regionale n. 987 del 11 luglio 2011</u></b> Modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo (L.R. 4/2009)<ul style="list-style-type: none"><li>• Punto 11: Attività sociali</li></ul></li></ul>
RIFERIMENTI
Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2011, N. 987 - L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" - modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 114 del 21.07.2011, parte seconda).



## Friuli Venezia Giulia

Con **Legge Regionale n. 18 del 04/06/2004**, "Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive", la Regione Friuli Venezia Giulia prevede erogazioni di contributi "a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale". La legge è stata modificata con successiva LR 17 ottobre 2007, n. 25, la quale modifica e introduce all'Art. 23 (che inizialmente normava solo le fattorie didattiche), la parola "sociali".

Secondo la legge "per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale".

Successivamente con il **Regolamento n. 07/Pres. del 22.01.2010**, la Regione ha disciplinato i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale. In particolare, all'Art. 6, sono stati enunciati i requisiti delle Fattorie sociali: "le fattorie didattiche assumono la qualifica di Fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presenta forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche".

La qualifica di Fattoria sociale viene rilasciata dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), presso la quale è inoltre tenuto l'Elenco regionale delle suddette Fattorie (Art. 8).

Il Regolamento 07/2010 è stato successivamente **abrogato** dal **Decreto Presidente Regione 6 marzo 2015, n. 047/Pres.**, "Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale" (Artt. da 9 a 14), che rafforza il ruolo delle fattorie sociali.

Infatti, nell'Art. 9 c.1, il Decreto specifica che "le fattorie didattiche assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, sociali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni per l'inclusione sociale o socio-lavorativa".



Normativa regionale. Principali elementi in sintesi

- **Legge Regionale 4 giugno 2004, n. 18 Art. 23** – modificata dalla l.r.17 ottobre 2007, n. 25, inserendo, dopo fattorie didattiche "e sociali".
- **Decreto Presidente Regione 22 gennaio 2010, n. 07/Pres.** (abrogato)  
Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale
  - Art. 6 Requisiti aziendali delle Fattorie sociali
  - Art. 8 c 2 L'ERSA, tiene l'Elenco regionale delle Fattorie sociali
- **Decreto Presidente Regione 6 marzo 2015, n. 047/Pres.** Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale che **abroga** il Decreto 22 gennaio 2010, n. 07/Pres. ed amplia la definizione di fatt. sociale dandone un ruolo **inclusivo dei soggetti, sia sociale che lavorativo**
  - Artt. da 9 a 14

RIFERIMENTI

Legge Regionale n. 18 del 04/06/2004 - Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9/6/2004 e legge LR 17 ottobre 2007, n. 25, Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 24 ottobre 2007).

Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 22 gennaio 2010, n. 07/Pres. Regolamento disciplinante i requisiti, i criteri e le modalità per l'ottenimento della qualifica di Fattoria didattica e/o sociale in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 3/2/2010).

Decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2015, n. 047/Pres. Regolamento recante requisiti e modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attività nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive). (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18/3/2015).



## Liguria

Con la **Legge Regionale 21 novembre 2013, n. 36**, “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, la Regione Liguria ha inteso promuovere “la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali”.

L'agricoltura sociale è attuata all'interno di aziende agricole, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, definite “aziende agricole sociali” al cui interno “l'attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:

- l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;
- il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;
- l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;
- la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli articoli 21 e 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;
- lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;
- ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito delle linee guida dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 5.

Vengono riconosciute, pertanto, due principali attività di AS, quella di “supporto” alle esigenze espresse dall'ambito socio-sanitario e quella di carattere **inclusivo**, sia sociale che lavorativo.

La legge prevede l'istituzione di un Registro regionale delle aziende agricole sociali (art. 4) la cui iscrizione è condizione indispensabile per poter esercitare le azioni previste dalla legge. Inoltre, è prevista la realizzazione di un documento recante le “Linee guida dell'agricoltura sociale” (art. 5), approvate successivamente con **Deliberazione n. 1724 del 22/12/2014**. Si tratta di un documento nel quale sono definiti e specificati i nuovi ambiti di attività “polifunzionale” dell'azienda agricola (in riferimento all'agricoltura sociale) e che è stato realizzato anche con l'intento di rispondere all'esigenza di dare risposte ai quesiti provenienti sia dal mondo agricolo sia da quello sociale.



Normativa regionale. Principali elementi in sintesi

➤ **Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale**

- Art. 3 Aziende agricole sociali
- Art. 4 Registro regionale delle aziende agricole sociali
- Art. 5 Linee guida dell'agricoltura sociale

➤ **Deliberazione N. 1724 del 22/12/2014** - Approvazione linee guida alla Legge Regionale n. 36 del 21 novembre 2013

- Piano delle Attività Agricole Sociali (P.A.A.S.)
- Registro Regionale delle Aziende agricole Sociali (RRAAS)

RIFERIMENTI

Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19, parte prima del 27 novembre 2013).

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 22/12/2014 - Approvazione linee guida alla Legge Regionale n. 36 del 21 novembre 2013. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 Parte II del 21 gennaio 2015).



## Lombardia

Con la **Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31**, "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", **articolo 8 bis** (come da modifica intervenuta con **Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25**), la Regione Lombardia "promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani".

Con **DGR 10 aprile 2015 n. X/3387**, la Regione interviene approvando le "linee guida" per il riconoscimento della qualifica di "fattoria sociale", cioè l'impresa agricola, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, che svolge attività e servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.

Inoltre, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, sono individuate due differenti tipologie di fattorie sociali:

- quelle organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo; rientrano in tale definizione aziende che attuano o promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, definite "**inclusive**";
- quelle organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore o beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo, definite "**erogative**".

Le fattorie sociali di tipo inclusivo si rivolgono a soggetti quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché giovani con disoccupazione di lungo periodo, ai quali vengono proposti assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale.

Le fattorie sociali erogative, offrono prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate; promuovono prestazioni educative, formative, sociali e "rigenerative" e di accoglienza rivolte a fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali "agri-asili", "agri-nidi"), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali (social housing) e comunità residenziali (cohousing).

A livello tecnico-amministrativo un ulteriore elemento di distinzione tra le due tipologie di fattorie è dato dal fatto che, per quelle inclusive l'attività di agricoltura sociale è riconducibile all'attuazione di progetti di impiego a vario titolo presso l'azienda agricola, mentre per le fattorie sociali erogative, l'attività di AS rientra nell'ambito dei servizi dell'agriturismo. Pertanto, in questo secondo caso, nell'iter amministrativo previsto per il loro riconoscimento, le imprese devono dimostrare che le attività sociali svolte possono considerarsi connesse all'attività agricola.





Con **Decreto 22 maggio 2015 - n. 4168**, a firma del dirigente regionale della struttura diversificazione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari, è stato approvato il documento riportante le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, dando così conclusione alle disposizioni di carattere tecnico-amministrative, in relazione alle procedure per le istruttorie delle domande e per il riconoscimento delle fattorie sociali.

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi

- **Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31** - Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (come da modifica intervenuta con **Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25**)

- Art. 8 bis - Promozione dell'agricoltura sociale

- **Delibera Giunta regionale 10 aprile 2015 - n. X/3387**

Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale

- "fattorie sociali inclusive",
- "fattorie sociali erogative"

- **Decreto 22 maggio 2015 - n. 4168** - modalità operative per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale

Conclude le disposizioni tecnico-amministrative, procedure per le istruttorie delle domande per il riconoscimento delle fattorie sociali

RIFERIMENTI

Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 e Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25, Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Supplemento n. 52 - Giovedì 29 dicembre 2011).

Delibera Giunta regionale 10 aprile 2015 - n. X/3387 - Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 17 del 20 aprile 2015).

D.d.s. 22 maggio 2015 - n. 4168 - Determinazioni in ordine alle modalità operative per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale, in attuazione dell'art. 8 bis della l.r. 31/2008 e della d.g.r. 3387 del 10 aprile 2015 e aggiornamento della tabella regionale dei fabbisogni di manodopera relativa all'attività agrituristica – Modifica del d.d.u.o. 6 dicembre 2007 n. 15339 e seguenti. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 23 del 01 giugno 2015).





Nella regione Marche l'agricoltura sociale è disciplinata dalla **legge regionale 14 novembre 2011, n. 21**, "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura".

La legge individua tra i caratteri multifunzionali dell'azienda agricola, tutte quelle attività che possono essere esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori: l'agriturismo, la vendita diretta, la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali, la produzione di energia, il contoterzismo, le attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico, la trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi e, quindi, l'agricoltura sociale.

Quest'ultima attività è, infatti, disciplinata dal CAPO II della legge, articoli da 25 al 36 (oltre le disposizioni comuni, artt. 45-49); per agricoltura sociale si intendono:

- servizi educativi e didattici: la costituzione di agriasili, agrinidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
- servizi sociali e assistenziali: le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
- servizi socio-sanitari: le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali;
- reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio così come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 [...].

Secondo la legge le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, la quale deve comunque rimanere principale, e pertanto "il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria".

I soggetti che possono svolgere le attività di AS sono:

- le imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
- i soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale.

Per questi ultimi, inoltre, la legge specifica che "il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)".

## L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

La legge specifica che l'attività di agricoltura sociale può essere svolta a favore dei soggetti sia privati che pubblici, ferma restando la necessità dell'autorizzazione e dell'accreditamento previsti dalle vigenti normative di settore.

È prevista l'istituzione di un *elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale*, la cui iscrizione è soggetta a regolamentazione regionale.

Inoltre, le imprese agricole, stipulano apposite convenzioni con gli enti pubblici per la prestazione delle attività di agricoltura sociale. per poter esercitare le attività di agricoltura sociale, i titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, devono possedere le specifiche qualifiche professionali, tuttavia, non è necessario avere le figure professionali specifiche all'interno dell'impresa agricola, ma possono essere anche esterne.

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<p>➤ <b>Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura</b></p> <p><b>Capo II - Artt. da 25 a 36 - Agricoltura Sociale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art 25 Caratteristiche AS (definizione, soggetti)</li><li>• Art 27 Attività esercitabili</li><li>• Art 30 Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale</li><li>• Art 33 Regolamento di attuazione</li></ul>
RIFERIMENTI
Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 - Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Marche, 24 novembre 2011, n. 99).

## Molise

Con la **Legge Regionale 10 febbraio 2014, n.5**, "Norme in materia di agricoltura sociale", la Regione Molise "promuove e sostiene l'agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di creare un valore sociale a favore dell'intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed educativi".

La legge riconosce nell'AS un'attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, nonché un modello di impresa agricola diversificato, capace di promuovere il benessere del contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. Inoltre, riconosce all'AS anche il ruolo di mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali nelle aree rurali nonché quello di favorire la vitalità del tessuto socioeconomico frenando la tendenza allo spopolamento.

Secondo il testo della legge, l'AS descrive uno degli aspetti della multifunzionalità delle attività agricole, finalizzato all'attuazione di politiche sociali per l'inserimento di soggetti appartenenti a fasce più deboli in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.

La Legge considera l'agricoltura sociale come "un insieme di processi che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività, per accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate e a rischio di esclusione sociale, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale" (Niro, 2014)<sup>4</sup>.

Pertanto per la legge regionale si intende per AS "l'attività svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328; tale attività può essere svolta in forma singola o associata, qualora si integri in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti:

- inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni;
- fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), secondo la definizione dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<sup>5</sup>
- svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale".

<sup>4</sup> "Come la Regione Molise sta promuovendo l'inclusione sociale mediante attività di agricoltura sociale" in "La agricultura social como herramienta de las politicas sociales europeas", Evento. N.2 Saragozza, Spagna 28-30 Maggio, 2014.

<sup>5</sup> In relazione a questa tipologia di attività, è utile segnalare come già la Regione Molise, allo scopo di favorire la diversificazione dei redditi delle aziende agricole situate in territorio montano e di sostenere le attività finalizzate alla salvaguardia del paesaggio e del territorio rurale, aveva favorito "la realizzazione di centri di ippoterapia gestiti da soggetti con presenza di professionisti riconosciuti abilitati", che rientrano nell'ambito delle cosiddette terapie verdi (legge regionale 16 aprile 2003, n. 15 "Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano" Art. 14 c. 1 lettera g).

La legge inoltre individua come fattoria sociale quell' "impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il terzo settore".

L'articolo 6 della legge prevede l'istituzione del "registro regionale delle fattorie sociali" il quale ha funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

La legge prevede (Art. 5) l'emanazione di un apposito Regolamento regionale per l'attuazione delle stessa. A tale proposito, lo stesso Art. 5 c. 2 indica che "le imprese eventualmente già iscritte nel registro regionale delle fattorie sociali alla data di entrata in vigore del regolamento sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento medesimo". Infatti, in attuazione alla normativa regionale sull'agriturismo, **l'articolo 7 c. 2 del Regolamento regionale n.1 del 4 luglio 2011**, prevedeva già per le fattorie didattiche la possibilità di avere riconosciuta anche la qualifica di fattoria sociale, qualora i loro servizi fossero estesi a favore di individui con forme di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di persone con disagio sociale.

Il comma 4 del citato articolo 7 recita infatti "Le fattorie didattiche o sociali possono presentare progetti agli enti competenti, Regione, Provincia e Comune, e richiedere contributi, che abbiano finalità sociale in senso lato, intendendosi per finalità sociale una integrazione fra l'attività produttiva agricola e l'offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi ed occupazionali, a vantaggio di persone che presentano forme di fragilità o svantaggio psicofisico o sociale".

Si segnala inoltre come, anche altre iniziative di agricoltura sociale, siano state normate precedentemente alla legge regionale. È il caso degli AGRINIDO, per i quali, con **Delibera di Giunta regionale n. 615 del 2/10/2012** (delibera che integra le disposizioni della precedente delibera n. 1276 del 2009 concernente la "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia"), sono stati infatti definite le specifiche funzionali ed organizzative per il servizio educativo, quale alternativa al tradizionale nido d'infanzia.



Normativa regionale. Principali elementi in sintesi

➤ **Legge Regionale 10 febbraio 2014, n.5** - Norme in materia di agricoltura sociale

- Art. 5 Regolamento di attuazione
- Art. 6 Registro regionale delle fattorie sociali
- Art. 7 Rete delle fattorie sociali

RIFERIMENTI

Legge Regionale 10 febbraio 2014, n.5 - Norme in materia di agricoltura sociale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 3 del 15 febbraio 2014).

Legge Regionale 22 marzo 2010, n. 9 - Disciplina delle attività agrituristiche (testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 10 del 1° aprile 2010).

Regolamento Regionale 4 luglio 2011, n. 1.- Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (disciplina delle attività agrituristiche) (testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011).

Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 15 - Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano (originario in Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2003).

Delibera di giunta n.0615 del 02/10/2012 - Delibera di Giunta Regionale del 28.12.2009, n. 1276 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia". Integrazioni.





## Toscana

La Toscana è stata una delle prime Regioni italiane a legiferare in materia di Agricoltura Sociale. È del **26/02/2010 la Legge Regionale, n. 24** "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", con la quale la Regione Toscana promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali integrate. La legge mira a rafforzare l'attuazione di quelle politiche sociali integrate individuate dalla legge regionale n. 41 del 2005 "*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*"; in particolare si fa riferimento alle Politiche per le famiglie, Politiche per le persone disabili, Politiche per gli immigrati, Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale, Politiche per la tutela della salute mentale, Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze (regolamentate rispettivamente agli articoli 52, 55, 56, 58, 60 e 61 della legge regionale 41/2005).

L'articolo 2 della legge definisce Agricoltura Sociale "l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della L.R. 41/2005, anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali".

Il luogo in cui svolgere attività di AS è il "podere sociale", definito come "la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

- attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;
- svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale "sul posto di lavoro";
- svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale".

La legge prevede l'istituzione di un elenco dei Poderi sociali (art. 5), oltre che di un Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale (art. 4).

La legge, inoltre, individua alcune misure di sostegno all'AS (art. 6), prima fra tutti l'utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni di proprietà di enti pubblici e privati, disponendo che:

- ai poderi sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;
- la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poderi sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

Inoltre la Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poderi sociali. Così come nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la filiera corta, la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poderi sociali.



Operativamente, le attività relative all'agricoltura sociale, sono attuate mediante: a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della l.r. 41/2005 – e quindi quei soggetti che rientrano nel sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ; b) gli strumenti di programmazione agricola regionale - come ad esempio il PSR.

Le attività di carattere sociale sono disciplinate al **Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 74/R del 9 dicembre 2014** – che tra l'altro modifica il precedente Decreto 3 agosto 2004, n. 46/R, che riguardava il Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30, "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" – attraverso **l'articolo 10 bis** "Attività sociali e di servizio per le comunità locali":

- **attività educative e didattico-ricreative:** 1) le attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"); 2) le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente; 3) le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernottamento di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;
- **accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio:** attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento orientate anche all'inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale;
- **riabilitazione/cura tramite attività rurali:** attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all'attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere;
- **socializzazione, aggregazione e svago:** attività giornaliera o di soggiorno con pernottamento rivolte a persone della terza età autosufficienti.



Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<p>➤ <b><u>Legge Regionale 26/02/2010, n. 24 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 2 “agricoltura sociale” e “podere sociale”</li><li>• Art. 4 - Osservatorio regionale dell’agricoltura sociale</li><li>• Art. 5 Elenco e rete dei poderi sociali</li><li>• Art. 6 - Misure di sostegno</li></ul> <p>➤ <b><u>Decreto Presidente della Giunta Regionale 9/12/2014, n. 74/R</u></b> modifica il precedente Decreto 3 agosto 2004, n. 46/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” – introduce l’articolo 10 bis “Attività sociali e di servizio per le comunità locali”: disciplina le “attività sociali” che possono essere svolte come attività di servizio per le comunità locali</p>
RIFERIMENTI
<p>Legge Regionale 26 febbraio 2010, n. 24 Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13, parte prima, del 5.03.2010).</p> <p>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 74/R - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n.30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”). (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 17.12.2014).</p>



## Umbria

La Regione Umbria con **legge regionale 9 aprile 2015, n. 12**, "Testo unico in materia di agricoltura", ha abrogato la precedente legge regionale (n. 16 del 7 agosto 2014), con la quale aveva disciplinato oltre all'agriturismo e le fattorie didattiche anche l'agricoltura sociale.

Nello specifico, le norme riguardanti l'AS fanno riferimento al Titolo VIII Sezione III - Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie sociali - articoli da 153 a 159, oltre ai successivi articoli (da 160 a 168), riguardanti le norme comuni con l'agriturismo.

La legge individua come agricoltura sociale "l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale".

Il luogo dove svolgere pratiche di agricoltura sociale è la **fattoria sociale**, le cui attività sono svolte da soggetti quali: imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in forma associata, comprese le società di capitali o di persone, e le imprese sociali (anche in forma associata con le imprese agricole richiamate in precedenza), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, attraverso l'utilizzo prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda.

Le attività esercitate dalla fattoria sociale consistono nell'offerta di prestazioni di:

- a) inclusione socio lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;
- b) servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;
- c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

Per poter svolgere attività di agricoltura sociale, le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.



Normativa regionale. Principali elementi in sintesi

➤ **Legge Regionale 9 aprile 2015 , n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura**

Titolo VIII Sezione III - Agricoltura Sociale e disciplina delle fattorie sociali  
Artt. da 153 a 159

- Art 153 AS esercitata da: imprenditori agricoli, imprese sociali (ai sensi d.lgs 155/06 e l. 328/00); attività di fattoria sociale
- Art 156 Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale
- Art 157 Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale.

RIFERIMENTI

Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 12 - Testo unico in materia di agricoltura. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 21, S.o. n. 2 del 15/04/2015).



## Veneto

La **legge regionale 28 giugno 2013, n. 14**, "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", promuove l'agricoltura sociale come "aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni".

Gli ambiti verso cui le attività di agricoltura sociale sono indirizzate riguardano:

- l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno);
- percorsi abilitativi e riabilitativi, destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà della persona umana (di cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati);
- iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale quali "agri-asili", "agri-nidi", centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli; tra queste iniziative ve ne sono alcune rivolte anche agli adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") con lo scopo di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale;
- progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e l'ente locale.

La legge definisce **agricoltura sociale** l'integrazione dell'attività agricola con una o più delle attività appena descritte. Si parla pertanto di agricoltura sociale quando l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura sono coniugate con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale.

Il centro per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale è rappresentato dalle **fattorie sociali**, le quali possono essere costituite dalle imprese agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile, che svolgono le attività dell'agricoltura sociale (così come definita dalla stessa legge), le cooperative agricole e le imprese sociali, iscritte presso l'*elenco regionale delle fattorie sociali* istituito ai sensi della presente legge.

Con **Deliberazione di Giunta n. 2334 del 09 dicembre 2014**, la Regione Veneto, ha disciplinato le procedure per l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, la cui attività istruttoria e la gestione tecnica ed amministrativa è stata affidata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

Il procedimento amministrativo, al fine di ricomprendere la molteplicità delle attività e delle competenze che contraddistinguono l'agricoltura sociale, è stato articolato in quattro sezioni:

- inserimento socio-lavorativo;
- percorsi abilitativi e riabilitativi;

## L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana

- iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale;
- reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti.

Con la Deliberazione di Giunta n. 667 del 28 aprile 2015, che approva la direttiva per la presentazione di progetti formativi per i percorsi di base per l'avvio di Fattoria Sociale, si è data conclusione alle disposizioni tecnico-amministrative in relazione alle procedure per il riconoscimento delle fattorie sociali. La delibera riguarda, infatti, la presentazione di progetti formativi da rivolgere agli operatori di imprese agricole e di imprese sociali, che intendono avviare una fattoria sociale.

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<p>➤ <b>Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 2 Definizioni – agricoltura sociale; fattorie sociali: imprese agricole (iscritte a rete delle fattorie sociali) e imprese sociali (ai sensi d.lgs 155/06 e l. 328/00, iscritte a rete delle fattorie sociali)</li><li>• Art. 5 Elenco e rete delle fattorie sociali</li></ul> <p>➤ <b>Deliberazione di Giunta n. 2334 del 09 dicembre 2014</b></p> <p>Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali in quattro sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• inserimento socio-lavorativo;</li><li>• percorsi abilitativi e riabilitativi;</li><li>• iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale;</li><li>• reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti.</li></ul> <p>➤ <b>Deliberazione di Giunta n. 667 del 28 aprile 2015</b></p> <p><i>Progetti formativi per l'avvio di Fattoria Sociale</i></p> <p>rivolti agli operatori di imprese agricole e di imprese sociali, che intendono avviare una fattoria sociale</p>
RIFERIMENTI
<p>Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 28 giugno 2013).</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 2334 del 09 dicembre 2014 - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 120 del 19/12/2014).</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n. 667 del 28 aprile 2015 - Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per i percorsi di base per l'avvio di Fattoria Sociale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) della Legge Regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 08/05/2015).</p>



## Sardegna

Nella regione Sardegna l'agricoltura sociale è disciplinata dalla **legge regionale 11 maggio 2015, n. 11**, "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale [...]", che ha la finalità principale di promuovere, favorire e disciplinare le attività multifunzionali delle imprese agricole e ittiche.

Tra le diverse attività multifunzionali di queste imprese, la legge individua anche quelle indirizzate verso lo sviluppo servizi innovativi rivolti all'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, all'assistenza e alla riabilitazione delle persone in condizione di disagio, al supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche.

L'esercizio di queste pratiche, siano esse di carattere assistenziale, educativo e formativo, di supporto alle famiglie e alle istituzioni, oppure finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale, sono realizzate dagli imprenditori agricoli, ittici e acquacoltori. Questi, mediante intese o accordi con i titolari di specifici servizi pubblici o privati accreditati, operando all'interno di una **fattoria sociale**, realizzano interventi di:

- politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati;
- iniziative educative, assistenziali e formative, nonché azioni volte a favorire forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età, compresa la prima infanzia, anche attraverso attività di Pet therapy;
- progetti di reinserimento ed reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'ente locale e l'Azienda sanitaria locale.

Per poter svolgere attività di fattoria sociale, le imprese richiamate sopra, devono essere iscritte all'apposito *Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche*, sezione fattorie sociali. L'iscrizione all'Albo può essere fatta solo dopo aver conseguito (l'imprenditore, o un suo familiare impiegato nell'impresa) il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività; è inoltre previsto l'obbligo di frequentare i successivi corsi di aggiornamento.

Normativa regionale. Principali elementi in sintesi
<p>➤ <b>Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11</b> - Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 18 Definizione ed elenco delle attività di fattoria sociale</li><li>• Art. 23 abilitazione operatore di fattoria sociale</li><li>• Art. 26 c1 punto e) Albo regionale fattorie sociali</li></ul>
RIFERIMENTI
Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 - Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998. (Testo originario in Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 22 del 14 maggio 2015).

